



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 7/2020

(Proc. P.A. 91/2019)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 luglio 2020, così composto

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano – Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Elia Matteo Simonetti (Tessera FISE n. n. 5438/E) e la A.S.D. “La Nuova Corte” (codice FISE n. 3501894).

PREMESSO CHE

- nel corso dell'audizione del 3.12.2019 della sig.ra Lisa Alpinoli, relativo ad altro procedimento disciplinare nei confronti dei medesimi deferiti quest'ultima dichiarava, tra l'altro *“in molte occasioni ho visto il Simonetti sbarrare i cavalli. Più in particolare l'ho visto mentre Lorenzo Sciacca montava i cavalli del Simonetti mettere 2 pilieri con una coperta sopra e aspettare che arrivasse il cavallo per lanciargli la barriera a metà della parabola. Quanto detto potrebbe essere confermato dalla signora Deborah Cattani”*;
- all'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale, con atto depositato in data 28 febbraio 2020, con allegata produzione documentale, ha deferito a giudizio il signor Elia Matteo Simonetti per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia FISE, art. 1, lett. b) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, il tutto aggravato ex art. 8, lett. h) del Regolamento di Giustizia FISE, per aver *“in più occasioni – finanche con una particolare e consolidata ‘tecnica’ – usato su molteplici equidi la nota pratica dello ‘sbarramento’*”, nonché la A.S.D. “La Nuova Corte” ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE;
- visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi anche, per brevità, R.G.), il Presidente del Tribunale FISE ha fissato l'udienza di discussione per il 7 aprile 2020, disponendone la comunicazione ai deferiti e alla Procura Federale;
- a causa della crisi pandemica da Covid-19 l'udienza è stata nuovamente fissata per l'8 luglio 2020, mediante scambio di *“note di trattazione”* (ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020);



- il 10 giugno 2020 la Procura Federale depositava domanda di autorizzazione a procedere alla trattazione mediante udienza da remoto, in quanto, da un lato, *“le questioni oggetto dei procedimenti de quibus si connot[erebbero] di particolare complessità”* mentre, da un altro lato, la trattazione scritta dei tre procedimenti fissati per la medesima giornata *“rischierebbe di compromettere il buon andamento e corretto funzionamento dell’Ufficio del Procuratore federale comportando cospicue difficoltà nella contemporanea redazione degli scritti”*;
- in data 12.6.2020 la Presidente del Tribunale Federale accoglieva l’istanza della Procura Federale e fissava la trattazione dell’udienza del 8 luglio 2020 – già fissata mediante scambio di *“note di trattazione”* (ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020) – con trattazione *“da remoto”*, ex art. 83, comma 7, lett. f), L. 27/2020;
- con memoria del 29 giugno 2020, il difensore dell’A.S.D. *“La Nuova Corte”*, l’avv. Maria Cecilia Ferraresi, contestava la veridicità e l’affidabilità delle testimonianze, chiedeva l’ammissione di testi a discarico e concludeva per l’assoluzione del Circolo;
- successivamente, il 3 luglio 2020, il difensore del deferito Elia Matteo Simonetti, avv. Vincenzo Giardino, proponeva istanza di revoca della decisione del Presidente del Tribunale Federale del 12.6.2020, chiedendo la trattazione orale in forma fisica dell’udienza di discussione, in quanto la trattazione da remoto avrebbe comportato una violazione dei diritti di difesa dei deferiti in virtù della complessità delle vicende contestate e della necessità di escussione di testi;
- con ulteriore istanza del 6 luglio 2020 l’avv. Cecilia Ferraresi, in qualità di difensore dell’A.S.D. *“La Nuova Corte”* insisteva per la trattazione in presenza dell’udienza;
- con provvedimento adottato il 7 luglio 2020, la Presidente del Tribunale Federale confermava che il procedimento sarebbe stato trattato all’udienza del giorno 8 luglio 2020 mediante collegamento da remoto, secondo le modalità già indicate nel provvedimento del 12 giugno 2020, riservando l’adozione in udienza di ogni decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dai difensori dei deferiti;
- il signor Elia Matteo Simonetti depositava, nei termini, memoria difensiva, con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Giardino, con la quale contestava l’affidabilità e la genericità delle testimonianze sulle quali si fondava il deferimento, chiedeva l’ammissione di testi a discarico e concludeva per l’assoluzione del sig. Elia Matteo Simonetti;



- all'udienza dell'8 luglio 2019 le difese dei deferiti hanno innanzitutto ribadito la richiesta di trattazione dell'udienza in presenza; la Procura Federale, non si è opposta;

- conseguentemente la Procura federale e le difese dei deferiti, dopo ampia discussione, concludevano come in atto di deferimento e precedenti scritti difensivi.

Il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

- innanzitutto, a scioglimento della riserva assunta in ordine all'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalle Parti, il Collegio ritiene l'escussione dei testi a discarico irrilevante ai fini della decisione in ordine al deferimento in oggetto;

- nella specie, infatti, le risultanze probatorie allegate dalla Procura Federale non appaiono idonee e sufficienti a supportare le contestazioni oggetto del deferimento e, in particolare, la circostanza che il sig. Elia Matteo Simonetti avrebbe effettuato ripetutamente la pratica dello sbarramento;

- del resto, anche alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017 *“all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare*



ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)";

- nel caso in questione, gli elementi probatori allegati dalla Procura Federale non appaiono coerenti con lo *standard* probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia dal momento che si tratta esclusivamente di testimonianze generiche, non circostanziate, prive di riscontro e non concordanti;
- in particolare, la sig. Lisa Alpisoli nell'affermare di aver visto in molte occasioni Simonetti sbarrare i cavalli, mentre Lorenzo Sciacca montava i cavalli, dichiara che tali circostanze possono essere confermate dalla Sig.ra Deborah Cattani;
- le dichiarazioni della sig.ra Lisa Alpisoli non appaiono idonee a fondare un confortevole convincimento, in quanto smentite dalla stessa persona che, secondo la dichiarante, avrebbe dovuto confermarle;
- la sig.ra Deborah Cattani ha, infatti, affermato nel corso dell'audizione del 18.12.2019: *"personalmente non ho mai visto Elia Simonetti fare nulla di strano in termini di sbarramento ai cavalli"*;
- tra l'altro, la Procura Federale ha omesso di sentire il sig. Lorenzo Sciacca, indicato dalla sig.ra Lisa Alpisoli quale cavaliere corresponsabile della condotta illecita;
- le ulteriori testimonianze sono anch'esse del tutto generiche e non circostanziate dal momento che non sono mai indicate né le date in cui sarebbero avvenuti gli sbarramenti né i cavalieri che avrebbero partecipato alla pratica illecita;
- alla luce di quanto rappresentato la Procura Federale ha omesso di allegare adeguate e sufficienti risultanze probatorie che consentano al Collegio un confortevole convincimento in ordine alla circostanza che il sig. Elia Matteo Simonetti avrebbe in più occasioni posto in essere la pratica dello sbarramento.



Federazione Italiana Sport Equestri

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, commi 1 e 2, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia FISE, art. 1, lett. b) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, art. 2 del Regolamento Veterinario FISE,

RIGETTA

Il deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti e dell'A.S.D. La Nuova Corte, come in epigrafe identificati.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, il giorno 29 luglio 2020.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *F.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Paolo Clarizia